CAMERA DEI DEPUTATI N. 2185

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BICCHIELLI, CAVO, SEMENZATO

Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti

Presentata il 4 gennaio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il legislatore è ripetutamente intervenuto nel definire un quadro normativo sempre più rigido in materia di violenza negli stadi, con l'intento di garantire che gli incontri calcistici negli stadi possano svolgersi in un clima di serenità. Tuttavia, ciò non risulta ad oggi sufficiente a contrastare in modo efficace la violenza che si verifica in occasione di manifestazioni sportive. Troppo spesso, in concomitanza con eventi sportivi, le cronache raccontano di episodi di violenza, di città violate, di campi sportivi devastati.

La violenza si manifesta sia in occasione di competizioni di rilevo internazionale e nazionale, sia durante eventi che coinvolgono comunità più piccole e associazioni dilettantistiche.

È necessario riflettere profondamente sul significato dello sport e sui valori positivi che esso rappresenta. È cruciale avviare una profonda riflessione al fine di promuovere l'educazione civico-sportiva tra le nuove generazioni, a partire dalla commemorazione della morte di Filippo Raciti, l'ispettore capo della Polizia di Stato che perse la vita durante il servizio fuori dallo stadio « Angelo Massimino » di Catania a seguito della violenza scatenata da alcuni tifosi durante la partita di calcio Catania-Palermo.

Dal 2 febbraio 2007, giorno in cui l'ispettore Raciti è stato ucciso, si è intrapreso un lungo percorso di riforme sul piano normativo e della sicurezza volto anche ad un reale cambiamento in materia di tifo negli stadi; misure come il divieto di accedere a manifestazioni sportive (DASPO) per chi ha comportamenti violenti, la presenza degli *steward* negli stadi e la possibilità di arresto in flagranza differita sono state fondamentali.

È grazie soprattutto a queste misure che molte famiglie sono riuscite a tornare allo stadio e a vivere con positività i momenti di sport; purtroppo però gli episodi di violenza continuano a persistere.

Tutto ciò sottolinea l'importanza di ribadire con fermezza che lo sport deve rimanere un momento di divertimento, di condivisione, di lealtà, di solidarietà e di rispetto per il prossimo.

In questo contesto, la proposta di legge per l'istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria di Filippo Raciti, si rende preziosa e necessaria.

L'intento della Giornata è di sensibilizzare la società civile e soprattutto le nuove generazioni circa il tema della violenza in ambito sportivo; educare alla non violenza è fondamentale e deve essere un impegno costante per la nostra società. È necessario mantenere vivo il ricordo e l'educazione alla memoria, affinché si possa contribuire a frenare la violenza negli stadi italiani e a costruire un ambiente sportivo che unisca invece di dividere. Solo in questo modo è possibile immaginare e sperare di trasformare gli stadi in luoghi di fratellanza e solidarietà, dove il rispetto per il prossimo prevalga su ogni forma di conflitto.

L'articolo 1 della presente proposta di legge riconosce il giorno 2 febbraio di ogni anno quale Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria di Filippo Raciti, precisando che detta Giornata non rientra tra quelle indicate come feste nazionali e solennità civili.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono promuovere nell'ambito della propria autonomia, anche con il coinvolgimento di associazioni dedicate, iniziative ed eventi per commemorare le vittime della violenza in ambito sportivo nonché sensibilizzare ai valori positivi dello sport e al contrasto di ogni forma di violenza, con particolare riguardo alle giovani generazioni. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che in tutti gli stadi in cui si svolgono incontri calcistici nella giornata di campionato immediatamente successiva al 2 febbraio si organizzino iniziative per celebrare la Giornata nazionale.

L'articolo 3 prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, in occasione della Giornata nazionale, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati all'apprendimento dei valori dello sport e al contrasto della violenza nell'attività sportiva.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo Filippo Raciti)

1. La Repubblica riconosce il giorno 2 febbraio di ogni anno quale Giornata nazionale contro la violenza negli stadi, in memoria dell'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di conservare e onorare la memoria della sua uccisione, avvenuta il 2 febbraio 2007, nonché di promuovere la prevenzione della violenza connessa alle competizioni sportive.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono realizzare, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti a commemorare le vittime di violenza nello sport e a sensibilizzare i cittadini sui valori e sui princìpi fondamentali della cultura sportiva nonché sul contrasto di ogni forma di violenza, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

2. Negli stadi di calcio di ogni livello e categoria, nella giornata di campionato successiva al 2 febbraio, sono adottate specifiche iniziative volte a celebrare la Giornata nazionale.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati all'apprendimento e alla diffusione dei valori positivi dello sport nonché al contrasto della violenza nell'attività sportiva.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.